



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2024, proposto da

....., rappresentati e
difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, che si dichiarano antistatari, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 18199/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il Cons. Marco Valentini e udito per le parti appellanti l'avvocato Michele Bonetti;

FATTO e DIRITTO

1 – Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l'annullamento del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017, pubblicato in data 9 febbraio 2018, e del successivo bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 16 febbraio 2018. I ricorrenti sostenevano che veniva loro preclusa la possibilità di partecipare al concorso in quanto riservato ai soli docenti abilitati entro la data del 31 maggio 2017. Avendo conseguito l'abilitazione in un Paese comunitario, gli appellanti sarebbero a tutti gli effetti abilitati all'insegnamento ma, per il solo fatto di aver conseguito tale abilitazione all'estero dopo la data del 31 maggio 2017 (data stabilita dal M.I.M. come termine ultimo della validità del titolo conseguito), anche se prima della data di svolgimento del concorso e comunque anteriormente alla data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de quo, venivano esclusi della fase transitoria del FIT. Si tratta – si assume - di un'esclusione di soggetti che posseggono a tutti gli effetti l'abilitazione all'insegnamento, per giunta trattati in modo peggiore rispetto agli insegnanti che stavano conseguendo il titolo in Italia per i quali, invece, era stata prevista una deroga temporale.

2 – Il primo giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, richiamando costante giurisprudenza secondo cui *“la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta*

carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile”.

In particolare, ha rilevato il TAR che i ricorrenti hanno impugnato in primo grado il provvedimento di esclusione dal concorso indicato ma non hanno poi impugnato le graduatorie di merito cui sono stati ammessi con riserva dal Consiglio di Stato (decreto monocratico n. 3003/2018).

3 – L'appello muove tre ordini di censure.

4 - Con il primo motivo, è stata dedotta l'erroneità della sentenza gravata per asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 35 cod. proc. amm., assenza dell'interesse all'impugnazione delle graduatorie e omessa valutazione di circostanze determinanti ai fini del decidere.

In particolare, considerato che essi risultano da anni assunti con contratto a tempo indeterminato e hanno passato l'anno di prova, lamentano che non si comprenderebbe la ragione per la quale essi avrebbero dovuto impugnare le graduatorie che hanno consentito di stabilizzare la loro vita professionale, non essendo rinvenibile nel caso di specie, dalla formazione di dette graduatorie, alcun effetto lesivo.

Alcuno degli odierni appellanti avrebbe infatti patito pregiudizio dalla loro pubblicazione, né nelle fasi successive, ove l'ammissione “con riserva processuale” alla procedura concorsuale non avrebbe influito minimamente sull'*iter* fino all'immissione in ruolo e al superamento dell'anno di prova.

5 – Con il secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'omessa pronuncia e l'erroneità della sentenza gravata sul consolidamento della loro posizione e sul legittimo affidamento che ne sarebbe derivato.

In particolare, lamentano gli appellanti che il TAR avrebbe omissso completamente di pronunciarsi sul profilo del richiamato consolidamento della loro posizione, ritenendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nonostante in atti fosse

stata depositata documentazione attestante il superamento del concorso, l'intervenuta nomina in ruolo dei docenti e il superamento dell'anno di prova intervenuto senza alcuna riserva.

La richiesta processuale iniziale, evidenziano gli appellanti, sarebbe stata quella di partecipare alle prove; rilevano inoltre che l'Amministrazione avrebbe poi autonomamente scelto di inserirli in graduatoria e di consentire loro di stipulare contratti a tempo indeterminato.

In esecuzione del provvedimento cautelare, difatti, argomentano gli appellanti, l'amministrazione appellata avrebbe potuto semplicemente assegnare una valutazione ai ricorrenti senza l'inserimento in graduatoria o, ancora, accantonare il posto.

Nel caso di specie, invece, vi sarebbe stato un comportamento della P.A. completamente svincolato dalle dinamiche del contenzioso.

Da nessun punto del provvedimento cautelare si evincerebbe infatti che gli odierni appellanti avrebbero dovuto ottenere il ruolo e avrebbero potuto sostenere l'anno di prova.

Il Ministero appellato, dunque, avrebbe agito *motu proprio*, andando ben oltre l'esecuzione dell'ordine del giudice amministrativo, generando un diverso profilo di consolidamento oltre che il legittimo affidamento negli appellanti di vedere stabilizzata la propria posizione professionale.

6 – Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano che il TAR, con la pronuncia di rito impugnata, non avrebbe proceduto ad esaminare i motivi dedotti in primo grado conseguentemente riproposti.

7 – Avverso la sentenza impugnata in data 7 giugno 2024 è stato depositato ricorso in appello.

8 – Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

9 – In data 15 aprile 2026 gli appellanti hanno depositato memoria integrativa e il successivo 15 maggio hanno presentato istanza di rinvio sul rilievo che “*nelle more*,

sopravveniva l'esigenza di proporre ricorso per motivi aggiunti, potenzialmente determinanti per parte appellante nonché ai fini della decisione definitiva del presente contenzioso".

10 - All'udienza pubblica del 19 maggio 2026 il difensore delle parti appellanti ha precisato che la richiesta di rinvio della discussione deve intendersi come proposta in via subordinata rispetto al riconoscimento della sussistenza di cause determinanti l'accoglimento del ricorso di appello in ragione della sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

11 – La istanza di rinvio della discussione della causa va respinta in quanto l'appello è da accogliere.

12 – È anzitutto fondato il primo motivo di appello con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato la causa di improcedibilità del ricorso di primo grado nella mancata impugnazione delle graduatorie, che il Collegio ritiene invece, nella parte in cui ricomprendevano i nominativi dei ricorrenti, in sé non lesive, in quanto non poteva sussistere alcun interesse dei ricorrenti, odierni appellanti, all'impugnazione, a fronte di un *iter* concorsuale poi completato e della successiva acquisizione della stabile posizione lavorativa.

13 – Quanto ai restanti motivi di appello, vanno preliminarmente esaminate le censure con le quali si assume che, con il superamento delle prove selettive e la successiva assunzione, si sia ormai consolidato il diritto dei ricorrenti a conseguire il posto di lavoro per il quale essi hanno concorso.

La questione controversa è ben nota alla Sezione, che si è più volte pronunciata circa la non applicabilità, di regola, del c.d. principio dell'assorbimento alle procedure concorsuali destinate a ripetersi nel tempo ai fini dell'accesso solo di un numero limitato, fra tutti i concorrenti, in posizioni predefinite numericamente, in quanto tale applicazione potrebbe determinare una alterazione degli esiti della selezione

concorsuale in danno dei partecipanti portatori di un interesse qualificato a concorrere nelle successive prove, oppure a subentrare direttamente per scorrimento, in relazione alle posizioni occupate da concorrenti infine risultati, in via giudiziale, non in possesso dei titoli, delle esperienze o dei punteggi delle prove, prefissati come necessari ai fini del superamento del concorso.

14 – Il predetto orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, incontra tuttavia un duplice limite, soggettivo, riferito alla tutela dell'affidamento generato nel concorrente da comportamenti dell'amministrazione, e oggettivo, riferito all'estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi ed ulteriori che palesino una cesura, sotto il profilo causale, rispetto alla procedura concorsuale considerata.

15 – Tale ultima circostanza ricorre, in particolare, nella particolare fattispecie considerata, nell'ambito della quale l'amministrazione non si è limitata a sciogliere la riserva con la quale erano stati adottati i provvedimenti di definizione degli esiti concorsuali favorevoli agli appellanti, in ossequio ad una giurisprudenza che è poi mutata nel tempo, ma ha anche provveduto, *medio tempore*, ad assumere gli appellanti a tempo indeterminato, ed ha poi sciolto positivamente la riserva che aveva posto - e consolidato in tal modo il diritto degli appellanti - disponendo il loro inserimento nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso considerata.

Le descritte ulteriori vicende amministrative riferite al rapporto d'impiego degli appellanti hanno infatti determinato, anche indipendentemente dall'affidamento che potrebbe essere stato generato negli interessati, un'oggettiva estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi ed ulteriori da quelli fatti oggetto dell'impugnativa di primo grado e che palesano una cesura, sotto il profilo causale, rispetto alla procedura concorsuale considerata, in virtù di un principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita ed i beni dei cittadini (*factum infectum fieri nequit*), nonché delle finalità dell'azione amministrativa volta al reclutamento dei

migliori insegnanti alla stregua del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento, di modo che gli appellanti hanno ormai conseguito il bene della vita azionato in giudizio, stante la carenza di una base giuridica legittimamente attivabile dall'Amministrazione ai fini della vanificazione di una tale situazione giuridica, prima ancora che fattuale (in tal senso, Cons. St., Sez. VII, n. 3156/2026, n. 10003 del 2024; n. 9488 del 2023; n. 10312 del 2023).

Neppure emerge, va soggiunto, la ragione per la quale, a fronte non solo della stabilizzazione, ma anche dell'incontestato esaurimento della graduatoria e dell'assenza di aspiranti utilmente collocabili, una pronuncia di merito del giudice amministrativo sarebbe stata suscettibile di determinare effetti sostanziali per i ricorrenti, imponendo al giudice di disattendere una dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse, dichiarazione rimessa, in ogni caso, ad una autonoma valutazione della parte secondo il principio dispositivo della domanda. In definitiva, il sacrificio imposto agli interessati non risulta correlato, nella specificità del caso in esame, ad alcun effetto ripristinatorio concretamente apprezzabile sulla procedura, posto che l'intervento risulta adottato – secondo quanto dedotto dagli appellanti sin dalla fase procedimentale e non specificamente confutato – in un contesto di graduatoria ormai esaurita e senza residui controinteressati. In tale situazione, il provvedimento finisce per assumere carattere meramente demolitorio, in assenza della necessaria dimostrazione del vantaggio pubblico attuale che dovrebbe sorreggerlo, e inoltre lo stesso è stato superato dal successivo agire dell'amministrazione posto in essere motu proprio, superando l'originario contenuto del *decisum* cautelare.

16 – In conclusione, l'appello deve essere accolto e in forza di tale statuizione è precluso l'esame delle ulteriori censure riproposte, dovendosi di conseguenza dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza, la sopravvenuta carenza d'interesse alla coltivazione del giudizio di primo grado, con conseguente stabilizzazione della attuale posizione giuridica rivestita dagli appellanti.

17 - Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la sopravvenuta improcedibilità, per difetto d'interesse, del ricorso di primo grado nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguente definitiva stabilizzazione della attuale posizione giuridica rivestita dagli appellanti.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 19 maggio e 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniela Di Carlo, Presidente F/F

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Marco Valentini

Daniela Di Carlo

IL SEGRETARIO

